

Schema di disegno di legge

(Misure in materia di personale della Regione Siciliana e di contenimento di spesa)

Art.1

(Piano triennale del personale della Regione Siciliana)

1. Al fine di rispettare i limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, e per consentire progressivamente la stabilizzazione del personale precario comunque entro il 31 dicembre 2012, anche attraverso il ricambio generazionale del personale in servizio, il presente piano triennale del personale 2012/2014 include il processo di stabilizzazione del personale precario della Regione Siciliana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24 e con le procedure ivi previste.
2. Sono abrogate le disposizioni di legge regionali in materia di stabilizzazione o trasformazioni di rapporto di lavoro presso la Regione Siciliana e disapplicate le disposizioni dello Stato che non recano la relativa copertura finanziaria in contrasto con le disposizioni contenute all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il personale regionale con 40 anni utilmente valutabili ai fini pensionistici viene posto in quiescenza d'ufficio a fare data dall'entrata in vigore della presente legge. Viene, altresì, posto in quiescenza d'ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge il personale regionale che ha raggiunto i 65 anni di età e gli anni utilmente valutabili per ottenere il trattamento minimo di quiescenza. In entrambi i casi l'amministrazione da un preavviso di 6 mesi.
4. Per il triennio 2015\2017 la dotazione organica prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche viene diminuita annualmente del 50% del personale a qualunque titolo cessato nel corso dell'anno precedente.
5. Per il triennio 2012\2014 la dotazione organica prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche rimane invariata nel totale complessivo e con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa Delibera della Giunta Regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica con l'Assessore regionale all'Economia, può essere modificata in diminuzione o con riferimento al numero di categorie senza che il numero complessivo del personale aumenti e senza che il costo complessivo dello stesso aumenti rispetto a quello effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2010.
6. Al fine di rendere effettiva la prestazione lavorativa a favore della Regione Siciliana il 31 dicembre 2012 cessa il distacco o il comando presso altri organismi pubblici e privati con oneri a carico della Regione Siciliana del personale della Regione Siciliana.
7. Entro il 31 marzo 2012 gli enti presso cui è utilizzato il personale di cui al comma precedente possono richiedere di attivare il processo di mobilità volontaria del personale già in posizione di distacco o comando. La Regione Siciliana entro il 30 settembre 2012 concede o denega il nulla osta acquisito il parere vincolante del personale interessato.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non trovano applicazione per il personale distaccato o comandato presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato particolarmente esposti nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Il personale distaccato di cui al presente comma non può comunque superare il numero di 200 unità. Al relativo onere ivi compreso il trattamento accessorio corrispondente a quello in godimento nell'Amministrazione dello Stato si provvede secondo la tabella "X".
9. Al fine contenere la spesa del personale della Regione Siciliana, degli enti locali e degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzazione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato della

Regione Siciliana, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, l'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica è autorizzato a stipulare convenzioni con gli enti locali e gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana attraverso le quali consentire presso i predetti enti l'utilizzazione nella medesima qualifica del personale regionale che ne faccia richiesta con onere a carico del soggetto utilizzatore. Con lo stesso strumento convenzionale l'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica è autorizzato a prevedere l'attivazione di processi di mobilità volontaria prioritaria del personale regionale utilizzato presso i predetti enti.

10. Gli enti locali e degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana dovranno attivare i processi convenzionali di cui al comma precedente prima di procedere a bandi per l'assunzione di nuovo personale.
11. La Regione Siciliana provvede all'assunzione di personale secondo il piano triennale di cui al comma 13 attraverso le procedure selettive ivi indicate precedute dai processi di mobilità ex art. 34 bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modifiche ed integrazioni di personale di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei profili professionali richiesti per la parte delle vacanze del 60 per cento, comprese le riserve di legge che per le finalità della presente legge concorrono nella misura del 10%. Il personale comandato da altre amministrazioni pubbliche alla Regione Siciliana ha priorità nei processi di mobilità. Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ricognisce i profili professionali individuati dai Dipartimenti Regionali ed uffici equiparati secondo le vigenti disposizioni contrattuali per consentire al Governo Regionale di adottare i provvedimenti di cui al successivo articolo 3.
12. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione Siciliana può essere utilizzato in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalità per le quali è stato in origine assunto.
13. Il piano triennale 2012\2014 della Regione Siciliana, per categorie, è il seguente :

I - A

modalità selettive	categoria	2012	2013	2014	triennio
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D 60%	240	150		390
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D 40%	160	100		260
Totali	D 100%	400	250		650
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C 60%	240	205		445
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C 40%	160	137		297
Totali	C 100%	400	343		743
Totale complessivo		800	593		1.393

II - A

modalità selettive	categoria	2012	2013	2014	triennio
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B 100%	---	---	47	47
Totali	B 100%	---	---	47	47
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	A 100%	---	---	27	27
Totali	A 100%	---	---	27	27
Totale complessivo		---	---	74	74

Art.2

(Differimento di termini)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24 la frase " 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" è sostituita con la frase "entro il 31 dicembre 2012".

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n°24 la frase " fino al 31 dicembre 2011" è sostituita con la frase " fino al 31 dicembre 2012".

Art.3

(Autorizzazione alle assunzioni)

1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento del personale sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1 e in esecuzione del Decreto di autorizzazione del Presidente della Regione Siciliana, previa Delibera della Giunta Regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica con l'Assessore regionale all'Economia.
2. Con Decreto del Presidente, previa Delibera della Giunta Regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica con l'Assessore regionale all'Economia, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale viene autorizzato annualmente ad effettuare le assunzioni sulla scorta delle vacanze effettivamente accertate negli anni 2012, 2013 e 2014 dei posti in organico relativi alle categorie di personale e ai relativi profili professionali di cui alla dotazione organica prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche.
3. Le graduatorie esauriscono la loro validità il 31 dicembre 2014 e coprono le vacanze che si accertano fino a quella data.
4. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n°25 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano alle assunzioni del piano triennale di cui alla presente legge autorizzate secondo le procedure di cui al presente articolo.

Art.4

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede come di seguito:

Anno 2012

modalità selettive	Categoria	Unità	Spesa unitaria	Spesa complessiva	modalità selettive
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	D	240	37.884,70	9.092.328,00	Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	D	160	41.940,11	6.710.417,60	Art.17,comma 10, d.l.78\2009
Totali	D	400		15.802.745,60	Totali
Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01	C	240	32.723,40	7.853.616,00	Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01
Art.17,comma 10, d.l.78\2009	C	160	34.764,48	5.562.316,80	Art.17,comma 10, d.l.78\2009
Totali	C	400		13.415.932,80	Totali
Art.17,comma 12, d.l.78\2009	B	---			Art.17,comma 12,

					d.l.78\2009
<i>Totali</i>	B	---			<i>Totali</i>
<i>Art.17,comma 12, d.l.78\2009</i>	A	---			<i>Art.17,comma 12, d.l.78\2009</i>
<i>Totali</i>	A	---			<i>Totali</i>
<i>Totale complessivo</i>		800		29.218.678,40	<i>Totale complessivo</i>

Anno 2013

<i>modalità selettive</i>	<i>categoria</i>	<i>Unità</i>	<i>Spesa unitaria</i>	<i>Spesa complessiva</i>	<i>modalità selettive</i>
<i>Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01</i>	D	150	37.884,70	5.682.705,00	<i>Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01</i>
<i>Art.17,comma 10, d.l.78\2009</i>	D	100	41.940,11	4.194.011,00	<i>Art.17,comma 10, d.l.78\2009</i>
<i>Totali</i>	D	250		9.876.716,00	<i>Totali</i>
<i>Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01</i>	C	205	32.723,40	6.708.297,00	<i>Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01</i>
<i>Art.17,comma 10, d.l.78\2009</i>	C	137	34.764,48	4.762.733,76	<i>Art.17,comma 10, d.l.78\2009</i>
<i>Totali</i>	C	343		11.471.030,76	<i>Totali</i>
<i>Art.17,comma 12, d.l.78\2009</i>	B	---			<i>Art.17,comma 12, d.l.78\2009</i>
<i>Totali</i>	B	---			<i>Totali</i>
<i>Art.17,comma 12, d.l.78\2009</i>	A	---			<i>Art.17,comma 12, d.l.78\2009</i>
<i>Totali</i>	A	---			<i>Totali</i>
<i>Totale complessivo</i>		593		21.347.746,76	<i>Totale complessivo</i>

Anno 2014

<i>modalità selettive</i>	<i>categoria</i>	<i>Unità</i>	<i>Spesa unitaria</i>	<i>Spesa complessiva</i>	<i>modalità selettive</i>
<i>Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01</i>	D				<i>Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01</i>
<i>Art.17,comma 10, d.l.78\2009</i>	D				<i>Art.17,comma 10, d.l.78\2009</i>
<i>Totali</i>	D				<i>Totali</i>
<i>Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01</i>	C				<i>Selezione pubblica art.35 d.vo 165\01</i>
<i>Art.17,comma 10, d.l.78\2009</i>	C				<i>Art.17,comma 10, d.l.78\2009</i>
<i>Totali</i>	C				<i>Totali</i>
<i>Art.17,comma 12, d.l.78\2009</i>	B	47	28.640,96	1.346.125,12	<i>Art.17,comma 12,</i>

					d.l.78\2009
<i>Totali</i>	<i>B</i>	<i>47</i>		<i>1.346.125,12</i>	<i>Totali</i>
<i>Art.17,comma 12, d.l.78\2009</i>	<i>A</i>	<i>27</i>	<i>26.395,80</i>	<i>712.686,60</i>	<i>Art.17,comma 12, d.l.78\2009</i>
<i>Totali</i>	<i>A</i>	<i>27</i>		<i>712.686,60</i>	<i>Totali</i>
<i>Totale complessivo</i>		<i>74</i>		<i>2.058.811,72</i>	<i>Totale complessivo</i>

Per la copertura della spesa relativa all'anno 2012 si provvede.....

Per la copertura della spesa relativa agli anni 2013 e 2014 si provvede.....

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge si provvede come di seguito:
 - Per la copertura della spesa quantificata in 29.218.678,40 di Euro relativa all'anno 2013 si provvede mediante
 - Per la copertura della spesa quantificata in 2.058.811,72 di Euro relativa all'anno 2014 si provvede mediante

Art.5

(Norme di contenimento della spesa)

1. Per il triennio 2012\2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti della Regione Siciliana, anche di qualifica dirigenziale non può superare, in ogni caso, il costo del trattamento complessivo dell'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da CCRL non soggetti al blocco e ai relativi arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, infortunio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non può essere stabilito in misura superiore a quello indicato nel contratto stipulato dal precedente titolare della postazione ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Sono fatti salvi gli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi scaduti per i bienni 2006 - 2007 e 2008 -2009.
3. Tutte le risorse finanziarie iscritte nel Bilancio della Regione derivanti dall'applicazione di norme regionali, statali e comunitarie, comunque finalizzate all'erogazione di trattamenti economici accessori al personale, sotto qualsiasi forma, confluiscono in due Fondi unici per la retribuzione accessoria rispettivamente del comparto e della dirigenza, da erogare secondo le disposizioni dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, in funzione delle peculiarità delle prestazioni lavorative richieste in base alle esigenze organizzative dell'Amministrazione Regionale. Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica e al Personale, sentite le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro, vengono definite, nelle more di una apposita regolamentazione contrattuale, le particolari forme di incentivazione del personale del comparto non dirigenziale in relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale e individuate le somme corrispondenti da detrarre dal relativo Fondo per il trattamento accessorio del personale. Con decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana il Fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto non dirigenziale viene incrementato annualmente con le somme di cui al successivo comma 5.

4. I Dipartimenti Regionali adottano entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Di detti piani i Dipartimenti regionali informano le organizzazioni sindacali. Le eventuali economie effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per incrementare proporzionalmente i fondi di cui al comma precedente. Le risorse che precedono sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dai Dipartimenti interessati, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al presente comma e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dal Dipartimento Ragioneria Generale della Regione. La parte dei Fondi di cui al comma 3 alimentato ai sensi del presente comma per il trattamento accessorio del personale sono decurtati del 5 per cento per il 2012, del 10 per cento per il 2013 e del 15 per cento per il 2014 delle somme .
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti della Regione Siciliana anche di livello dirigenziale cui viene conferito un incarico aggiuntivo da cui deriva un compenso giuste disposizioni normative, regionali, comunitarie e contrattuali che ne autorizzano la corresponsione, i soggetti conferenti corrispondono direttamente in loro favore solo il 30 per cento del compenso e la rimanente parte del 70 per cento viene versata in entrata nel bilancio della Regione Siciliana.
6. I rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al 2014 e non si dà luogo a possibilità di recupero per il quadriennio precedente. Con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa delibera della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e dell'Assessore regionale all'Economia, vengono fissate le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2010-2013 e 2014-2015 ove necessario.
7. Per il triennio 2011\2013 l'Amministrazione regionale diminuisce la spesa relativa agli incarichi di consulenti ed esperti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le società di assistenza tecnica finanziate con risorse regionali, statali e comunitarie, di un terzo rispetto alla medesima spesa complessiva effettuata per il 2010.

Art.6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine del contenimento della spesa del personale i concorsi di cui all'articolo 42 , comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n°11 nonché quelli previsti dai Decreti dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione 20 dicembre 2002, n. 8557 e 17 giugno 2005, n. 6593, rientrano nelle quote del 60% previste dall'articolo 1 della presente legge e le relative assunzioni vengono effettuate con priorità rispetto alle altre modalità di reclutamento contenute nella presente legge e vanno contenuti nei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1.

**L'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica
(Dott.ssa Caterina Chinnici)**

**Il Presidente della Regione Siciliana
(On.le Dott. Raffaele Lombardo)**
